



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO - FINANZIARIO

17
317
copia

N° 95
DATA
04.03.2011

OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione occupazione suolo pubblico Campo Sportivo San Lorenzo in data 05.03.2011 per spettacolo pirotecnico. Sig. BRUSCA ULDERICO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Esaminata l'istanza presentata in data 04.03.2011 prot.n. 3655, dal sig. Brusca Ulderico, nato a Priverno, il 08.11.1964 ed ivi residente in Via Majo, 8, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico nel Campo Sportivo San Lorenzo in data 05.03.2011 dalle ore 8,00 alle ore 24,00, per una superficie complessiva di mq.4 per accensione fuochi d'artificio;

Visto che trattasi di utilizzo di suolo pubblico inerenti i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, si concede lo stesso suolo pubblico in uso gratuito;

Visto il Regolamento della concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con delibera del Consiglio comunale n.59 del 9.10.1998 e successive integrazioni e modificazioni (delib.C.C.15 del 24.3.1999) e con cui stata approvata la tariffa per la determinazione del canone;

Considerato che allo stato attuale non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi per il rilascio della richiesta concessione;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

Di concedere al sig. **BRUSCA ULDERICO**, c.f.: **BRSLRC64S08G698T**, di occupare in modo:

temporaneo

il suolo pubblico (II) nel Campo Sportivo di San Lorenzo in data 05.03.2011, dalle ore 8,00 alle ore 24,00, in uso gratuito, per uso spettacolo pirotecnico, a condizione che siano rispettati tutti i diritti di terzi, sia garantita la transitabilità dei pedoni e dei veicoli, oltre alle precauzioni per l'incolumità delle persone e rispettando le disposizioni contenute nell'art. 21 del Dec. Legs.n.285/1992;

L'occupazione medesima è esclusivamente concessa per uso "spettacolo pirotecnico" con l'uso di materiale pirotecnico;

Per la presente concessione è dovuto il canone di occupazione.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico, eventualmente utilizzato, ai sensi della legge n.46/1990;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto; il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag.Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **08/03/2011**;

■ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 8/3/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale
Priverno lì 3/3/2011
Il Responsabile del dipartimento
Rag Mastrantoni Rachele

www.AlboPretorionline.it 08/03/17